REGOLAMENTO (CEE) N. 2692/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2537/89 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/91 [2], in particolare l'articolo 3, terzo comma e l'articolo 3 bis, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1491/85, è fissata la produzione effettiva e stimata di semi di soia ; che a tal fine non devono essere presi in considerazione i quantitativi raccolti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ; che la produzione di semi di soia deve essere stimata entro la fine del mese di gennaio ; che di conseguenza gli Stati membri devono fornire alla Commissione i dati relativi alla superficie e alla produzione di semi di soia anteriormente al 15 gennaio ; che, a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, l'adeguamento relativo ai semi di soia prodotti in Spagna nella campagna di commercializzazione 1991/1992 viene calcolato, limitatamente alla superficie seminata nel 1990 in base a contratti, in modo che il prezzo d'obiettivo che ne risulta sia equivalente a quello applicato nel resto della Comunità ;

considerando che, poiché l'importo finale dell'aiuto non sarà noto sino al mese di gennaio, occorre prevedere la possibilità di svincolare una parte consistente della cauzione che copre l'anticipo una volta riconosciuto il diritto all'aiuto ; che devono essere previste misure per svincolare la parte residua della cauzione solo dopo la pubblicazione degli aiuti definitivi per assicurare il recupero di geni pagamento in eccesso ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2427/90 [4], deve pertanto essere modificato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2537/89 è così modificato :

1) All'articolo 32, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti :

« 3. La cauzione di cui al paragrafo 2 è costituita a garanzia dell'avvenuta trasformazione dante diritto all'aiuto e, qualora l'aiuto non sia stabilito definitivamente, a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, a garanzia del recupero di qualsiasi pagamento in eccesso rispetto all'aiuto spettante. La cauzione è costituita in una delle forme contemplate all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

4. La cauzione è svincolata quando gli aiuti sono stati stabiliti definitivamente a norma dell'articolo 41, paragrafo 3 e l'autorità competente dello Stato membro di cui trattasi ha riconosciuto, a norma degli articoli 27 e 28, il diritto all'aiuto per i quantitativi indicati nella domanda, a conclusione d'un controllo in loco effettuato alla fine del periodo di commercializzazione. Se il diritto all'aiuto non è riconosciuto per tutti o parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali le condizioni all'aiuto non sono state adempiute e maggiorata di una penale sull'importo dell'aiuto residuo.

Tuttavia, nel periodo che precede la pubblicazione dell'importo dell'aiuto a norma dell'articolo 41, paragrafo 3, la cauzione può essere svincolata fino all'80 %, conformemente alle altre disposizioni del presente paragrafo. Lo svincolo di un'eventuale parte residua della cauzione viene effettuato dopo la pubblicazione degli importi definitivi degli aiuti. »

2) All'articolo 41, paragrafo 1, prima proposizione, i termini « anteriormente alla fine del secondo mese » sono sostituiti dai termini « entro la fine di gennaio ».

Dopo l'ultimo trattino è aggiunta la seguente proposizione :

« Tuttavia, all'atto della fissazione della produzione stimata ed effettiva, non si tiene conto dei quantitativi raccolti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. »

3) All'articolo 41, paragrafo 2, dopo l'ultimo trattino è aggiunto il seguente comma :

« Tuttavia, l'adeguamento dell'importo dell'aiuto per i semi di soia prodotti in Spagna relativamente alla campagna di commercializzazione 1991/1992 è operato in modo che il prezzo d'obiettivo che ne risulta sia lo stesso in Spagna e nella Comunità nella

[1] GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
[2] GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 35.
[3] GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.
[4] GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 15.

sua composizione al 31 dicembre 1985, limitamente alla superficie seminata sotto contratto nel 1990. »

4) All'articolo 41, paragrafo 4, la data del « 15 ottobre » è sostituita da quella del « 15 gennaio ».

Nel secondo trattino i termini « di cui si prevede il raccolto » sono sostituiti dai termini « raccolte ».

Dopo l'ultimo trattino è aggiunto il seguente comma :

« la Germania comunica separatamente i dati relativi al territorio della Repubblica federale prima dell'unificazione e al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione